



r_emi.ro.Giunta - Prot. 30/11/2022.1198236.E



GAD

Gruppo Genitori e Amici dei Disabili

Via Fanelli n° 2 - Tel. e Fax 0546.940259

47015 MODIGLIANA (FC) - C.F. 92010720404

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA **DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE** **(NOTA: in seconda convocazione)**

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di novembre 2022 alle ore 9.00, presso la sede Sociale in via F. Fanelli n. 2, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato "GAD - GRUPPO GENITORI E AMICI DEI DISABILI - MODIGLIANA - Organizzazione di Volontariato", convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Viviana Ceroni, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Franca Soglia. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti tutti i 17 soci. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Apertasi la discussione con la lettura della proposta dello statuto elaborato a fronte delle modifiche, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 10.30 .

IL PRESIDENTE

[Firma di Viviana Ceroni]

IL SEGRETARIO

[Firma di Franca Soglia]

ATTO ESENTE

Registrato a Faenza il

Al N. 1528 Serie 3

Esatti € per T.S.

L'OPERATORE
Filippo D'Angelo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella



Statuto dell'Associazione

"GAD – GRUPPO GENITORI E AMICI DEI DISABILI – MODIGLIANA

– Organizzazione di Volontariato"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di volontariato denominata "GAD – GRUPPO GENITORI E AMICI DEI DISABILI – MODIGLIANA – Organizzazione di Volontariato" (o anche, in forma breve, "GAD – GRUPPO GENITORI E AMICI DEI DISABILI – MODIGLIANA - ODV"), successivamente indicata anche come "Associazione".

Art. 2 – Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modigliana (FC).
2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 – Finalità e principi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'organizzazione delle attività sociali è improntata alla creazione di un sistema di intervento sociale che consenta il superamento dello stato di emarginazione in cui versano tutti quei soggetti affetti da particolari disabilità e/o fragilità. L'Associazione si prefigge, inoltre, di operare al fine di promuovere la prevenzione della disabilità, nonché il benessere e la tutela degli interessi e dei diritti dei disabili e di persone comunque fragili.
3. La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, tra le quali:

- organizzazione e gestione di attività di supporto, assistenza e solidarietà a favore di soggetti che versino in particolari situazioni di disabilità e disagio sociale;
- organizzazione di attività quali laboratori pratici di lavorazione, corsi di artigianato e rifinitura con finalità riabilitative, educative e di formazione per l'inserimento lavorativo;
- organizzazione ed attuazione di attività che favoriscano l'integrazione scolastica dei soggetti che versano in condizioni di disabilità.
- Organizzazione e gestione di servizi residenziali, semi-residenziali e centri diurni per persone disabili;

b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, tra le quali:

- collaborazione e coordinamento per la gestione dei servizi diretti a soggetti portatori di disabilità, a livello comunale e delle USL, ponendosi quale organismo di garanzia e controllo dell'utenza;
- organizzazione e gestione diretta di attività di riabilitazione e servizi tesi alla prevenzione della disabilità;

c. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, tra le quali:

- collaborazioni con Enti pubblici e privati, a titolo consultivo, al fine di fornire un contributo nella formulazione di programmi e attività di intervento a favore di soggetti portatori di particolari disabilità;
- organizzazione di attività di tutela dei diritti e degli interessi di soggetti che versano in condizioni di disabilità, anche presso le diverse sedi istituzionali, favorendo momenti di confronto sui temi della disabilità e promuovendo la conoscenza delle leggi vigenti.

d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, tra le quali:

- organizzazione e promozione di eventi, quali convegni ed incontri tesi alla sensibilizzazione della società civile ai temi della disabilità e alla diffusione della pratica del volontariato;
- promozione ed organizzazione di incontri di condivisione rispetto ad esperienze ed informazioni utili che possano fornire sostegno a soggetti in stato di disabilità e ai loro familiari;
- organizzazione di attività ricreative per il tempo libero e soggiorni estivi;

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari associati.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, previa esibizione di apposita documentazione relativa all'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima e nel rispetto delle norme di legge.
3. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. I volontari non occasionali, associati e non associati, sono iscritti in apposito registro.
5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 6 - Requisiti

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. Gli associati garantiscono il rispetto degli impegni assunti e cooperano per la realizzazione delle finalità proposte dall'Associazione, ciascuno nei limiti delle proprie possibilità, capacità e attitudini.

Art. 7 – Procedura di ammissione dell'Associato

1. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare il presente lo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso all'Assemblea degli associati.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
4. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
5. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

f) essere informati sull'attività associativa;

g) esaminare i libri sociali.

2. Gli associati sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

a) per decadenza;

b) per esclusione;

c) per recesso;

d) morte;

a) Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, decorsi trenta giorni dalla ricezione del sollecito formale, non ha versato la quota associativa. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

b) Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

c) Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo.

2. L'associato sottoposto al provvedimento di esclusione, deve essere preventivamente informato e gli addebiti avanzati nei suoi confronti devono essere contestati per iscritto consentendo allo stesso facoltà di replica.

3. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea dei soci si pronuncia alla prima convocazione utile.

4. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono esecutivi dal momento della comunicazione nei confronti del soggetto interessato.
5. Il recesso da parte dell'associato diviene efficace con la comunicazione pervenuta all'Associazione.
6. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 10 -Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente comma, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

12 -Scritture contabili e redazione del bilancio

1. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative.
2. Salvo le eccezioni previste dalla norma di legge, il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.
4. Il bilancio è inoltre depositato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente e il Vice - Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, se istituito;

2. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, qualora istituito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

3. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e ciascun associato ha un voto.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6. L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici o brevimani, almeno otto (8) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

7. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, di cui una entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

11. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita con la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

14. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 15 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
- delibera sull'entità della quota associativa annuale previa proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci decaduti ed esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso il rigetto della domanda di ammissione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

- sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Competenze

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:
 - a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
 - b. predispone bilancio o rendiconto;
 - c. dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
 - e. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - f. individua e regola l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta, nella relazione di missione o nel rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
 - g. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - h. delibera l'adesione a organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
 - i. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
 - j. adotta i provvedimenti di decadenza ed esclusione degli associati;
 - k. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 18 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
2. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
3. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio direttivo decade.
4. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente.
5. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione dell'Organo medesimo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 19 – Presidente e Vice - Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali, le presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive i relativi verbali e assicura la corretta tenuta presso la sede sociale; coordina l'attività dell'Associazione.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
5. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.
6. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica.
2. Se ha forma monocratica, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se ha forma collegiale è composto da tre membri ed i suoi componenti, che possono

essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo collegiale elegge il Presidente tra i propri componenti.

4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Competenze

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

3. L'Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

4. L'Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito;
- e) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali

Titolo V – Norme Finali

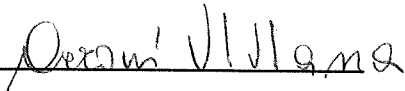
Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati a norma del presente Statuto.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Modigliana, 04/11/2022

Presidente 

Segretario 